



# **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*Provincia di Arezzo*

---

Registro degli Atti del Sindaco

**N. 47 del 11/03/2020**

**OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E LABORATORI ARTIGIANALI  
PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

A01.S06.U01 P. M.

## **IL SINDACO**

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 che reca misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus covid-19;

RITENUTO di adottare nel territorio comunale le misure più idonee al fine di raggiungere l'obiettivo di contrastare il diffondersi del virus;

RITENUTO che il commercio su aree pubbliche effettuato sia in mercati all'aperto che in forma itinerante nel rispetto della disciplina del Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su area pubblica non consente la possibilità di contingentare i frequentatori e quindi si ritiene impossibile garantire il rispetto delle misure fissate nell'allegato 1 lettera d) del DPCM citato;

RITENUTO che nel territorio comunale si trovano due posteggi fuori mercato che per le loro caratteristiche costruttive, commerciali ed ubicazione, invece, si trovano nella condizione di contenere il numero di frequentatori rispettando la disciplina richiamata;

CONSIDERATO che i laboratori artigiani che effettuano la produzione di alimenti con conseguente vendita al pubblico nel luogo di produzione, hanno caratteristiche tali per cui in merito alla disciplina di cui al DPCM 9 marzo 2020, in questo particolare periodo, si ritiene debbano attenersi a quanto previsto per bar e ristoranti, dal momento che, anche per gli arredi dei locali, viene effettuata la consumazione sul posto di bevande per le quali hanno titolo commerciale alla vendita e costituiscono spesso luogo di aggregazione alla stregua di bar e/o ristoranti;

RITENUTO che la vendita a domicilio, per la sua peculiarità, risponda invece alla disciplina del DPCM 9 marzo 2020 ed anzi favorisca ed incentivi le raccomandazioni circa l'isolamento richiesto dall'Istituto Superiore della sanità;

RITENUTO che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, N° 62 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Il Piano Comunale del Commercio su Area Pubblica;

VISTO Il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica;

VISTO l'art.50 del D.L.vo 18 agosto 2000, N° 267;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa fino al 3 aprile 2020:

1. Sono sospesi tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale;
2. E' altresì sospesa qualunque attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ad eccezione della vendita effettuata presso domicilio del consumatore;
3. E' consentita l'attività esercitata nei posteggi fuori mercato di cui al Piano Comunale del Commercio su Area Pubblica a condizione che, per quanto riguarda il posteggio fuori mercato ubicato in Via Perugia, effettui l'orario previsto dal DPCM per bar e ristoranti;
4. I laboratori artigiani che effettuano la vendita di alimenti e/o bevande nei locali di produzione effettuano l'orario di apertura al pubblico previsto dal DPCM 9 marzo 2020 per bar e ristoranti, fatta eccezione per gli artigiani panificatori che non abbiano negli stessi locali di produzione e vendita l'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
5. È consentita in ogni caso la consegna presso il domicilio del consumatore anche al di fuori dell'orario di apertura previsto dal DPCM 9 marzo 2020 per bar, ristoranti e laboratori artigianali di produzione di alimenti e bevande;

Fatta salva l'applicazione di norme penali in caso di violazione alle norme contenute nella presente Ordinanza si applicano le sanzioni di cui all'art.7bis del D.L.vo 267/2000.

Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, N°689;

In ogni caso all'accertamento della violazione consegue la sospensione dell'attività per quindici giorni;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di S.Giovanni V.no;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa alla Stazione Carabinieri ed al Corpo di Polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della esecuzione delle disposizioni in essa contenute.

Contro il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Arezzo entro 30 giorni decorrenti dalla notifica ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.R. n.1199/1971 o in alternativa il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.104/2010.

San Giovanni Valdarno, li 11/03/2020

**Sottoscritta dal Sindaco  
VADI VALENTINA  
Con firma digitale**